

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

*Area tributi, commercio, URP e riscossione
entrate*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 105 DEL 23.02.2013

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – determina a contrarre

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI, COMMERCIO, URP E RISCOSSIONE ENTRATE

PREMESSO CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n.2 del 7/02/2013 avente ad oggetto: "Gestione in concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" ha previsto per il triennio 2013/2015 la gestione in concessione del servizio in oggetto;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n.3/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni nella L.n.135/2012, che impone agli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP per la fornitura e l'acquisto di beni e servizi;

CONSIDERATO CHE per tale servizio non risultano attive convenzioni stipulate dalla società CONSIP o presenti nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO doversi avvalere di soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, così come previsto dall'art.53 del D.Lgs.n.446/1997;

VISTO il D.L. n.40/2010, convertito con modificazioni nella L.n.73/2010 che prevede, all'art.3 bis, le misure minime di capitale interamente versato per le società iscritte all'Albo dei concessionari di cui all'art.53 del D.Lgs.n.446/1997;

RITENUTO procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta di cui all'art.55 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso di cui all'art.82 c.2 lett.b del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. al fine di prevedere un'ampia partecipazione ed un confronto con diversi operatori presenti sul mercato, così da garantire una maggiore efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio;

DATO ATTO che il contratto dovrà rispecchiare le condizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale che costituirà oggetto di apposita determina di indizione di gara;

RITENUTO procedere, successivamente all'espletamento della gara, alla stipula di contratto mediante scrittura privata;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 31/12/2012 con il quale si attribuiscono funzioni dirigenziali al Responsabile dell'Area Tributi, Commercio, URP e Riscossione Entrate;

D E T E R M I N A

- 1 - avviare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 il procedimento per la stipula del contratto d'appalto diretto alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/04/2013 – 31/12/2015 per l'importo contrattuale presunto di €.30.000,00 oltre IVA;
- 2 - acquisire il servizio in oggetto mediante procedura aperta di cui all'art.55 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 c.2 punto b del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- 3 - dare atto che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è iscritto nel Bilancio di Previsione 2013 in fase di predisposizione.
- 4 - dare atto che successivamente all'espletamento della gara si procederà alla stipula di contratto, mediante scrittura privata;
- 5 - dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre.

Il Responsabile dell'area Tributi, Commercio
URP e riscossione entrate
Elena Guzzetti



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di competenza dell'Amministrazione Comunale di Venegono Inferiore e dei servizi accessori connessi.

Tali servizi dovranno esplicarsi nelle seguenti attività principali :

- Creazione ed aggiornamento costante di un'anagrafe informatizzata dei soggetti passivi dell'ICP ;
- Ricognizione delle evasioni / elusioni e produzione e notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio;
- Assistenza e supporto ai contribuenti previa apertura, entro km.20 dai confini del Comune, di uno sportello aperto al pubblico per la raccolta delle richieste di affissione, per il tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza , con recapito di reperibilità per le affissioni urgenti, attivo almeno tre giorni la settimana, per almeno due ore al giorno. All'esterno, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Ufficio comunale di Venegono Inferiore per la pubblicità e le pubbliche affissioni" o simile. All'interno dello sportello, dovranno essere esposte le tariffe in vigore, in modo da essere facilmente consultabili dal pubblico, nonché copia del Regolamento comunale vigente. Il servizio è da considerarsi pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
- Gestione delle pratiche amministrative e del contenzioso tributario afferente i cespiti gestiti.
- Svolgimento di tutti gli adempimenti in materia tributaria previsti dalle disposizioni di legge in materia (D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii. e regolamento comunale vigente).
- Riscossione in proprio dei versamenti volontari effettuati dai contribuenti e riscossione coattiva mediante conto corrente riservato alle entrate del Comune di Venegono Inferiore.
- Rendicontazione degli incassi e tenuta della contabilità;
- Manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, indicati nel Piano Generale degli Impianti in modo tale da garantirne l'efficienza e la sicurezza nonché il decoro dell'ambiente cittadino;
- Assicurazione del servizio affissione di manifesti ed avvisi tramite proprio personale.

Il Comune di Venegono Inferiore appartiene alla classe V.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 2 e mesi 9 a decorrere dal 1/04/2013 fino al 31/12/2015. Alla scadenza indicata il contratto cesserà ogni suo effetto.

La concessione si intenderà decaduta di diritto qualora nel corso della sua durata fossero emanate norme di legge che abroghino l'oggetto della concessione.

Analogamente la concessione si intenderà decaduta di diritto, allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all'ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.

In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della decadenza anticipata della concessione.

In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza delle concessioni, fermo restando il diritto da parte del medesimo a percepire periodicamente l'aggio sulle tasse, sanzioni ed interessi ancora da riscuotere in conseguenza dell'attività di accertamento e di riscossione coattiva, svolte nel periodo di gestione.

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE NORME E TARIFFE

Il Concessionario è obbligato ad osservare le norme del presente capitolato ed a prestare i servizi affidati con piena osservanza dei combinati disposti delle norme generali che regolano l'imposizione dei servizi oggetto di gara, con particolare riferimento al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme emanate in materia in applicazione degli artt. 52 e 53 del D.lgs.15/12/97, n. 446 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento Comunale che disciplina il tributo.

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati dal Comune. Nessun diritto o maggiorazione è dovuta al Concessionario oltre a quanto previsto dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e per i servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente e da questi richiesti, quali l'emissione di preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Il concessionario si obbliga ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal D. Lgs N. 507/1993 e ss.mm.ii.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La sottoscrizione del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;

- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Per la gestione del servizio, il concessionario è compensato ad aggio unico, nella misura di cui all'offerta economica, da calcolarsi sulle somme rimosse a qualsiasi titolo in ciascun anno di concessione, ivi comprese le nuove e maggiori somme conseguenti alla verifica ed all'accertamento, ovvero ai mancati o irregolari versamenti, relativamente agli anni antecedenti la concessione. Il concessionario dovrà comunque corrispondere al Comune un minimo di proventi, al netto dell'aggio, nella misura di € 20.000,00 per ciascun anno di durata della concessione, ad esclusione della frazione relativa all'anno in corso. Il minimo garantito per l'intera durata dell'affidamento in concessione è pari a euro 40.000,00.

I corrispettivi di cui sopra verranno trattenuti dal Concessionario sull'ammontare lordo complessivamente riscosso per conto del Comune. I versamenti delle competenze dovute al Comune, al netto dei corrispettivi, devono essere effettuati alla Tesoreria Comunale con le scadenze stabilite in successivi articoli del presente Capitolato. Qualora l'ammontare netto dei proventi non raggiunga la quota maturata del minimo netto garantito, il versamento dovrà essere integrato fino al raggiungimento di tale limite minimo, salvo conguaglio con le eccedenze dei versamenti successivi. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente. Le somme non versate potranno essere rimosse utilizzando il procedimento esecutivo.

Il corrispettivo economico come determinato, è esaustivo di tutte le pretese economiche della ditta aggiudicataria, riferite al presente incarico.

Il corrispettivo economico si manterrà fisso e invariabile senza diritto per entrambe le parti, ad alcuna revisione, riconoscendosi esplicitamente alle percentuali d'aggio stabilite il carattere di esclusivo parametro di commisurazione per le prestazioni rese.

ART. 6- VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il Concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate, sia per l'I.C.P. che del diritto per le pubbliche affissioni, al netto dell'aggio di competenza in rate trimestrali posticipate scadenti il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre, previa comunicazione del rendiconto delle riscossioni. I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tale caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza del termine anzidetto.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente, oltre alle penalità previste all'art.17 del presente Capitolato d'onori, in caso di ritardo superiore a 5 giorni lavorativi.

I relativi prospetti contabili dovranno essere trasmessi ai competenti uffici comunali entro lo stesso termine. Inoltre il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica degli atti relativi alla situazione dei versamenti effettuati al Comune e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale.

ART. 7- RENDICONTI CONTABILI

Oltre alle comunicazioni trimestrali di cui all'articolo precedente (rendiconto delle riscossioni), entro il 30 gennaio di ciascun anno il Concessionario deve redigere e trasmettere al Comune il rendiconto dei proventi dell'anno precedente. Dovrà essere distinto per ogni contribuente, presupposto impositivo, importo accertato e riscosso.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario è tenuto a prestare, a garanzia del versamento del canone concessorio, nonché degli obblighi derivanti dal conferimento della concessione, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% del minimo garantito stabilito dall'art.5 del presente capitolato, per l'intera durata del contratto, pari quindi a euro 4.000,00 da depositarsi in originale entro 15 giorni dalla richiesta della medesima. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Il Comune ha diritto di rivalersi sulla cauzione per il recupero delle somme eventualmente dovute e non versate dal Concessionario alle scadenze previste dal contratto. Il Comune ha diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato. In tale caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dall'affidamento, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, previo accertamento della inesistenza di pendenze di ordine economico e di carattere amministrativo contabile.

ART. 9 - REQUISITI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della provincia e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.53 c.1 del D.Lgs.n.446/1997, con un capitale sociale interamente versato pari ad un milione di euro, ai sensi dell'art.3 bis del D.L.n.40/2010, convertito con modificazioni dalla L.n.73/2010. L'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dalla gestione del servizio. I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.

Con il presente capitolato d'oneri il Comune disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a carattere temporaneo e permanente, regolamentata dal D. Lgs.15/11/93 N. 507, e ss.mm. e ii. e dai regolamenti comunali.

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- ad applicare il D. Lgs 15/11/93, N. 507, e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di Imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni;

- ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale, nonché tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente verranno adottate;
- ad aprire apposito conto corrente postale per la riscossione della I.C.P. e delle affissioni;
- a ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- a sostituire a propria cura e spese eventuali impianti danneggiati, destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione, onde garantirne la conservazione e la funzionalità ed in modo tale da consegnare gli impianti stessi al Comune, alla scadenza del contratto, in stato di buona manutenzione e conservazione;
- a provvedere a proprie spese alla installazione di eventuali nuovi impianti affissionali che dovessero essere previsti nel Piano degli Impianti, nel caso di aggiornamento dello stesso. L'installazione dovrà avvenire entro due mesi dall'avvenuta approvazione della modifica del Piano. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni sono di proprietà comunale;
- a provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi;
- ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi "avvisi di accertamento o di rettifica" nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni procedendo al recupero di tutte le somme evase, in ciò avvalendosi della procedura di riscossione coattiva. Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
- a non svolgere contemporaneamente l'attività di commercializzazione di pubblicità;
- a garantire che le affissioni siano effettuate negli appositi spazi, rispettando l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 507/93 e succ.mm.e ii.;
- dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio;
- ad assumere gli oneri di carattere economico per il personale preposto alla effettuazione del servizio senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune;
- a partecipare quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- a condurre, entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione, un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale.

ART. 10 - CONTABILITA'

Per la gestione contabile delle somme riscosse il Concessionario dovrà osservare puntualmente le disposizioni di cui al D.M. 26/04/1994 e ad ogni altra successiva modificazione o integrazione.

Il Concessionario dovrà depositare presso l'ufficio comunale i relativi registri e bollettari nella quantità presumibilmente necessaria per il periodo di un anno; essi

saranno caricati in apposito registro e consegnati al concessionario di volta in volta, a seconda della necessità, dopo essere stati numerati, bollati e vidimati.

I bollettari ritirati dal Concessionario saranno scaricati dal deposito e caricati in conto al Concessionario, nella seconda parte del registro, dove il ricevente firmerà per ricevuta.

Il Concessionario non potrà usare registri o bollettari che non siano stati preventivamente bollati, vidimati e presi in carico a norma del presente articolo.

Nessun incasso potrà essere fatto senza il rilascio della prescritta bolletta staccata dall'apposito bollettario a madre e figlia regolarmente in uso.

Tutta la documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere conservata presso la singola gestione a disposizione del Comune e degli organi competenti al controllo per la durata dell'affidamento e, al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

ART. 11 - CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare tutti i controlli che riterrà opportuno, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Concessionario – legale responsabile del servizio del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura – dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni, fornendo dati e documenti inerenti l'andamento della gestione e consentendo il libero accesso all'ufficio.

ART.12–ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli obblighi ed oneri previsti dai precedenti articoli, il Concessionario è tenuto a:

- subentrare all'Amministrazione Comunale in tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese di gestione, comprese quelle per il personale;
- subentrare al Comune negli obblighi di cui al comma 1 dell'art.11 del D.Lgs.n.507/1993, tra cui la comunicazione del funzionario responsabile alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- comunicare al Comune, per ciascun anno della durata della concessione, l'esito della revisione annuale, effettuata a cura della Commissione appositamente costituita con Decreto Ministero delle Finanze 9/03/2000 n.89, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo in oggetto, ai sensi dell'art.3, comma 3 del già citato Decreto n.289/2000;
- osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla Legge n.136/2010, in quanto applicabili;
- provvedere ad apprestare tutti i materiali occorrenti per la regolare e decorosa esecuzione del servizio, attuando una gestione moderna e supportata da adeguati strumenti informatici;
- fornire, entro trenta giorni dall'inizio della concessione, adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo

attinente la gestione e l'organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapiti del concessionario, orari di apertura al pubblico ecc.) nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge , regolamentari , delibere dell'Amministrazione Comunale , o da diversa organizzazione dei servizi ;

- sottoporsi a tutti i controlli e le verifiche che il Comune riterrà di eseguire;
- inviare ai contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente, entro 30 giorni prima della scadenza per il pagamento prevista dalla legge, un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. L'invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti sono inviati a spese del concessionario.
- non può affidare in subappalto i servizi;
- il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la società affidataria ed i suoi dipendenti e collaboratori per cui nessun diritto potrà esser fatto valere sul Comune. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica Amministrazione, secondo le leggi vigenti.

ART.13 - PERSONALE

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti. Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale , tributario, assistenziale ed infortunistico. Tali oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. La ditta dovrà comunicare all'atto della sottoscrizione del contratto l'elenco nominativo dei dipendenti impiegati per la gestione dei tributi in parola unitamente alla tipologia del contratto in essere con gli stessi e le eventuali successive modifiche .

Il nominativo del Funzionario Responsabile del concessionario relativo alla gestione del tributo dovrà essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione al Responsabile dell'Area tributi del Comune. Tale soggetto dovrà:

- curare tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria(riscossione , controllo, verifica ed accertamento);
- sottoscrivere le richieste , gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni atto che abbia rilevanza verso i contribuenti;
- curare il contenzioso tributario;
- disporre i rimborsi;
- esercitare l'autotutela;
- curare ogni altra attività disposta dalla legge e dal relativo regolamento alla gestione dei tributi.

ART.14 – DIVIETO DI CONCESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato al Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

In ogni caso, l'eventuale subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art.118 del D.Lgs.n.163/2006.

ART. 15 – DECADENZA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario incorre nella decadenza dell'affidamento:

- per la cancellazione dall'albo nazionale (art. 11 D.M. 289/2000);
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata ;
- per non aver prestato la cauzione definitiva di cui al presente capitolato;
- per il mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal capitolato d'oneri;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
- per sospensione o abbandono dei servizi pubblici affidati;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.
- Per sub-concessione o subappalto del servizio in violazione dell'art.14 del presente capitolato.

Il Concessionario decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo procedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

Nel caso di decadenza, inoltre, il Responsabile dell'Area tributi diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

La decadenza della gestione non attribuisce al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine all'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato d'oneri, nonché di quelle contenute nel contratto di concessione, sono demandate al Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 17- PENALITA'

Fatto salvo quanto disposto al precedente art.15, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare penali al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini per i trasferimenti di cui all'art.6 del presente capitolato, potrà essere applicata una penale fino a euro 5.000,00;
- b) mancata attuazione della costante manutenzione e della sostituzione degli impianti ammalorati o pericolanti, potrà essere applicata una penale fino ad euro 1.000,00;
- c) constatata negligenza nell'esecuzione del servizio e/o violazione degli obblighi di legge o di regolamento, potrà essere applicata una penale fino ad euro 1.500,00

Per l'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale, avuta conoscenza del verificarsi di uno o più degli inadempimenti innanzi descritti, provvede, entro 5 giorni, tramite comunicazione via fax, alla contestazione, alla eventuale intimazione all'adempimento e all'acquisizione di informazioni in contraddittorio, da rendere al Comune entro 3 giorni lavorativi.

L'Amministrazione Comunale provvede con raccomandata A.R. alla comminazione della penale.

Il Concessionario provvede al pagamento entro 5 giorni lavorativi. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento nei termini, il Comune provvede a rivalersi sulla cauzione per un importo equivalente alle penali comminate e non pagate. Il Concessionario provvede al reintegro della cauzione secondo le modalità di cui all'art.8.

ART.18 – PRIVACY

In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Concessionario dovrà garantire la massima riservatezza e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui al presente contratto e soltanto per un periodo pari alla durata dell'incarico. Il Concessionario inoltre agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

ART. 19 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto .

ART.20 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dichiara di leggere domicilio per tutta la durata della concessione entro km.20 dai confini del territorio comunale. Presso tale domicilio i contribuenti potranno effettuare le operazioni inerenti i servizi affidati, così come previsto all'art.1 del presente capitolato.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di appalto, ivi comprese quelle di registrazione, bolli e diritti di segreteria, sono a carico dell'impresa affidataria.

Art. 22 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e dal vigente regolamento comunale.

ALLEGATI:

- Regolamento vigente
- Piano degli Impianti vigente
- Rendicontazioni anni 2011 e 2012 imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni